

Prot. *16910* /T-A24 15 FEB. 2018

Al Dott Cristian Bacci
Associazione Vegetariani e Vegani Muja
PEC: info@pec.mujaveg.it
e-mail: cristian.bacci@mujaveg.it

e, p.c. Al Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio Caccia e Risorse Ittiche
VIA SABBADINI 31
33100 UDINE
PEC: agricoltura@certregione.fvg.it

Oggetto: Metodi ecologici per l'eradicazione della nutria in Friuli Venezia Giulia.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
LA TUTELA DELL'AMBIENTE PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Il Direttore
Dott.ssa Emi Morroni





Oggetto: Metodi ecologici per l'eradicazione della nutria in Friuli Venezia Giulia.

Responsabile dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051/6512230 - e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it)

In riferimento alla nota inviata da codesta Associazione in data 15 gennaio 2018 al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e, per conoscenza, a questo Istituto, inerente l'argomento indicato in oggetto e considerato quanto rappresentato dalla suddetta Regione con successiva nota prot. n. 59-SP/18-O del 25 gennaio u.s., si comunica quanto segue.

Onde fornire un quadro aggiornato del nuovo panorama normativo inerente la Nutria (*Myocastor coypus*) si reputa utile richiamare qui di seguito in sintesi gli obblighi comunitari derivanti dal Regolamento n. 1143/2014 nonché le norme nazionali intervenute in seguito alla modifica della L. n. 157/1992 e del recente D. Lgs. n. 230 del 15 dicembre 2017.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive così come definite all'art. 3 commi 1 e 2 che chiariscono come per "specie esotica" (o alloctona) si intenda "qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microorganismi spostato al di fuori del suo areale naturale" e per "specie esotica invasiva: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi". Il Regolamento sopra menzionato introduce specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale che prevedono in particolare l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione (art. 17). Il comma 2 prevede altresì che "gli Stati membri, nell'applicare le misure di eradicazione, assicurano che i metodi utilizzati siano efficaci per ottenere l'eliminazione completa e permanente della popolazione della specie esotica invasiva in questione, tenendo in debita considerazione la salute umana e l'ambiente, specialmente le specie non destinatarie di misure e i loro habitat, e provvedendo a che agli animali siano risparmiati dolore, angoscia o sofferenza evitabili". Per le specie ampiamente diffuse si prevede invece l'attivazione - entro 18 mesi dall'entrata in vigore della norma - di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni (art. 19). Come è noto la nutria è stata inclusa nel primo elenco delle 'specie esotiche invasive di rilevanza unionale' entrato in vigore nel luglio 2016 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016). Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della nutria e attivare, in tempi rapidi, efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie.

Inoltre la Legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 prevede all'art. 7, comma 5 lett. a) che per le specie alloctone, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della L. 157/92, la gestione sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n. 157/92.

Dalla definizione dei nuovi obblighi ed obiettivi gestionali derivanti dall'approvazione delle disposizioni comunitarie e nazionali sopra evidenziate deriva un diverso approccio gestionale alla materia che deve necessariamente prevedere il ricorso alla soppressione degli animali quando non sussistano tecniche alternative efficaci per controllare le popolazioni di specie invasive. A questo riguardo ISPRA ritiene che l'impiego preventivo di metodi ecologici indicato all'art. 19 della L. 157/92 non debba applicarsi al caso delle specie alloctone invasive in generale e alla nutria in particolare. Questo sia in relazione al mutato *status* giuridico della specie, non più tutelata dalla L. 157/92, sia perché tale opzione va in generale considerata esclusivamente nel caso di interventi volti a mitigare impatti causati da specie autoctone, e non si applichi invece alle specie alloctone invasive - per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali, in considerazione dell'origina antropica che le caratterizza, impongono obiettivi di eradicazione e contenimento. Va altresì evidenziato come al momento non siano individuabili efficaci metodi ecologici impiegabili per conseguire l'eradicazione della specie. Resta invece cogente l'obbligo di utilizzare tecniche che assicurino la selettività del prelievo risparmiando altresì dolore, angoscia o sofferenza evitabili, senza tuttavia compromettere l'efficacia delle misure di gestione" (art. 19, comma 3, Reg. 1143/2014).

In quest'ultima accezione - risparmio di inutili sofferenze - va interpretato il parere espresso a codesta Associazione con nota n. 56972/TA24 del 16 novembre 2017 con cui ISPRA manifestava la disponibilità a valutare la congruità di un articolato piano di un gestione delle nutrie che frequentano la valle delle Noghère (TS) mediante ricorso alla sterilizzazione, da sottoporre ad ISPRA.

Ribadendo il massimo impegno di questo Istituto nello sviluppo di tecniche alternative all'abbattimento di fauna selvatica, compresa la sterilizzazione degli animali quando questa opzione sia praticabile ed efficace, s'invidiano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI



(Dott. Piero Genovesi)



RC/lr
Rif. Int. 3754-4860/2018